


# Votazione cantonale del 9 febbraio 2014



## **Ineleggibilità e destituzione**

Revisione delle norme della  
Costituzione cantonale sull'ineleggibilità  
e sulla destituzione di persone condannate  
o perseguite per crimini o delitti contrari  
alla dignità della carica



# Ineleggibilità e destituzione: modifica della Costituzione cantonale

---

**Oggetto  
della votazione**

Il Gran Consiglio ha approvato lo scorso 15 ottobre 2013 la modifica della Costituzione cantonale riguardante la revisione delle norme sull'ineleggibilità e sulla destituzione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica (introduzione nuovo articolo 29a, modifica articoli 30, 35, 48 e 59 e abrogazione articolo 67). Trattandosi di modifiche della Costituzione cantonale, queste devono essere sottoposte al voto popolare (referendum obbligatorio).

Il 24 marzo 2004 è stata depositata un'iniziativa parlamentare per introdurre la possibilità di destituire da una carica di elezione popolare le persone condannate per crimini o delitti contrari alla dignità della funzione. Dal 1. gennaio 2007 è in vigore l'obbligo di allegare l'estratto del casellario giudiziale al momento del deposito delle proposte di candidatura alle cariche di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e del Municipio, di deputato al Consiglio degli Stati e di Giudice di pace.

Per gli organi esecutivi (Consiglio di Stato e Municipio) e per la figura di Giudice di pace esistono già delle norme sull'ineleggibilità e sulla destituzione, mentre per i rappresentanti negli organi legislativi, la legislazione cantonale non contempla alcuna limitazione.

Le disposizioni tuttora in vigore riguardanti l'ineleggibilità e la destituzione, nonché le proposte di modifica della Costituzione cantonale per le persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, sono illustrate nella pagina qui accanto.




### **Caratteristiche principali della proposta di modifica costituzionale**

	<b>Situazione attuale</b>	<b>Proposta di modifica della Costituzione</b>
<b>Consiglio di Stato</b>	ineleggibilità e destituzione	mantenimento ineleggibilità e destituzione
<b>Gran Consiglio</b>	nessuna norma	introduzione ineleggibilità e destituzione
<b>Municipio</b>	destituzione (ineleggibilità non esplicitamente contemplata, ma possibilità di destituzione dopo l'elezione)	mantenimento destituzione e introduzione esplicita ineleggibilità
<b>Consiglio comunale</b>	nessuna norma	nessuna norma
<b>Deputati Consiglio degli Stati</b>	nessuna norma	introduzione ineleggibilità (l'introduzione della destituzione non rientra nelle competenze dei Cantoni)
<b>Giudici di pace</b>	destituzione (ineleggibilità non esplicitamente contemplata, ma possibilità di destituzione dopo l'elezione)	mantenimento destituzione e introduzione esplicita ineleggibilità

Il Gran Consiglio ha anche dibattuto sull'introduzione di norme che consentano la sospensione di persone che occupano una carica di elezione popolare. La legislazione vigente ammette la sospensione dei membri del Municipio e dei Giudici di pace. Il Gran Consiglio ha deciso di rinunciare a estendere la sospensione alle altre cariche.

**Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio invitano a votare SÌ alla modifica della Costituzione cantonale.**

## Perché votare **SÌ**



### Le argomentazioni a favore della modifica della Costituzione cantonale

---

A livello cantonale vi sono già attualmente delle norme che riguardano l'eleggibilità a cariche pubbliche. L'articolo 67 della Costituzione cantonale prevede che non possono essere eletti in Consiglio di Stato i cittadini condannati alla pena della reclusione o della detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Il Consiglio di Stato decide sull'ineleggibilità al momento del deposito delle candidature (articolo 87 della legge sull'esercizio dei diritti politici).

Il Gran Consiglio destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità (articolo 59 cpv. 1 lett. n della Costituzione cantonale, articoli 130-134 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato).

Gli articoli 198 e 199 della legge organica comunale, permettono di sospendere o destituire i membri del Municipio perseguiti o condannati dall'autorità penale.

I politici, a tutti i livelli, in quanto eletti dal popolo, devono dare l'esempio di integrità e di moralità nell'esercizio delle loro funzioni. Non è più ammissibile che politici che si sono macchiati di reati gravi possano continuare ad esercitare indisturbati la loro carica pubblica.

Le norme proposte sono da inserirsi in un contesto di rispetto della volontà dell'elettore e di gravità giuridica o politica del reato commesso per la dignità della carica. Evidentemente la condanna deve essere passata in giudicato ed essere iscritta nell'estratto del casellario giudiziale.

Non è possibile stilare un elenco completo dei reati contrari alla dignità della carica, ma occorre valutare *caso per caso* il tipo di reato commesso per rapporto alla carica assunta.

**Dal  
messaggio  
del Governo  
si legge:**

«Sono contrari alla dignità della carica i reati che per la loro natura sono incompatibili con una funzione elettiva come quelli contro la volontà popolare (per esempio, frode elettorale) e quello di corruzione. Ad essi si devono aggiungere tutti i reati gravi intenzionali (omicidio, rapina, violenza carnale, riciclaggio di denaro, eccetera).

Per quanto riguarda gli esecutivi, devono essere considerati incompatibili con la funzione i reati patrimoniali (appropriazione indebita, furto, truffa, amministrazione infedele) anche nel caso in cui la violazione commessa sia di minore gravità, perché i membri del Consiglio di Stato e del Municipio gestiscono i beni pubblici. L'incompatibilità dei membri dei legislativi deve essere decisa con criteri meno severi, [...]. I Giudici di pace, in quanto magistrati dell'ordine giudiziario, devono mostrare una particolare attenzione al rispetto della legge e la loro incompatibilità deve essere giudicata con criteri severi. Reati nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, quali la denuncia mendace, lo sviamento della giustizia e il favoreggiamento devono condurre alla loro ineleggibilità o destituzione.


La gravità non dipende solo dal tipo di reato ma anche dalla fattispecie: la violazione può essere stata commessa intenzionalmente o per negligenza; l'autore può aver agito di persona o essere intervenuto quale istigatore o quale complice; vi possono essere delle circostanze aggravanti (per esempio, recidiva) o attenuanti (per esempio, legittima difesa, stato di necessità)».

Al fine di procedere a una destituzione dovranno pertanto essere soddisfatte le seguenti *condizioni cumulative*:

- a. condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti;
- b. la condanna deve essere passata in giudicato;
- c. la condanna deve rientrare fra quelle iscritte nell'estratto del casellario giudiziale;
- d. la condanna deve essere contraria alla dignità della carica, ossia di una gravità giuridica o politica di rilievo se rapportata alla rispettiva carica pubblica.

**Alla luce di tutte queste considerazioni,  
in conclusione, si propone di approvare le modifiche  
costituzionali.**

## Perché votare **NO**



Le argomentazioni contrarie  
alla modifica della Costituzione cantonale

---

Norme che limitano la libertà di scelta del cittadino a eleggere i propri rappresentanti vanno introdotte con cautela. Spetta infatti all'elettore scegliere le persone a cui dare fiducia per amministrare la cosa pubblica.

È importante assegnare a persone affidabili il compito di gestire i beni pubblici. Le norme in vigore già prevedono la possibilità di destituire la persona eletta in un organo esecutivo (Consiglio di Stato e Municipio). Sono queste persone ad avere un accesso diretto ai beni pubblici: esse devono quindi garantire l'amministrazione e la gestione corretta della cosa pubblica.

Anche per i Giudici di pace vi sono già disposizioni che contemplano sia la destituzione, sia la sospensione cautelare nel caso di un procedimento penale. Essi devono infatti giudicare le controversie tra i cittadini e devono quindi garantire un'attività irreprensibile.

L'ineleggibilità e la destituzione di membri dei legislativi appaiono eccessive. D'altronde, nel nostro Cantone, i candidati alle cariche di membro del Gran Consiglio e del Consiglio degli Stati devono presentare l'estratto del casellario giudiziale. Eventuali iscrizioni che dovessero figurare in tale documento vengono pubblicate nel Foglio ufficiale. Ai cittadini è quindi garantita la trasparenza sui precedenti penali. Spetta poi agli elettori decidere se un'eventuale iscrizione sia grave o meno e quindi eleggere comunque una persona con delle condanne penali iscritte.

Le misure dell'ineleggibilità e della destituzione devono essere adottate solo in casi straordinari. Occorre evitare che le norme vengano interpretate e applicate, perlomeno in parte, sulla base di considerazioni politiche per colpire un avversario.

**Per queste ragioni si raccomanda di votare NO  
alla modifica della Costituzione cantonale.**

---



# Modifica della Costituzione cantonale sottoposta alla votazione

## Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 dicembre 2006 n. 5868 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 6 giugno 2012 n. 5868A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 27 giugno 2013 n. 5868A R1 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

### decreta:

#### I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

4. ineleggibilità  
e destituzione

#### Art. 29a (nuovo)

<sup>1</sup>È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

<sup>2</sup>Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica.

5. ticinesi  
all'estero

#### Art. 30 (nota marginale)

#### Art. 35 cpv. 2

<sup>2</sup>Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione; è ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

#### Art. 48 cpv. 2 (nuovo)

<sup>2</sup>È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

#### Art. 59 cpv. 1 lett. n)

n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità;

#### Art. 67

Abrogato

#### II.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 15 ottobre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario: **G. Buzzini**

## Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SÌ** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto dell'oggetto sottoposto a votazione.

---

### Orari di voto

La votazione cantonale ha luogo domenica **9 febbraio 2014** e nei giorni stabiliti dal **Municipio**.

Gli elettori sono invitati a porre attenzione agli orari di voto e ai giorni di apertura degli uffici elettorali, consultando gli albi comunali, verificando i documenti informativi allegati al materiale di voto oppure chiedendo informazioni alla Cancelleria comunale.

---

### Voto per corrispondenza generalizzato

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.  
**Le buste per il voto per corrispondenza devono essere spedite per il tramite del servizio postale (con affrancatura) oppure recapitate alla Cancelleria o depositate, laddove esistono, nelle buca delle lettere comunali (senza affrancatura).**

---

### Modalità di voto

L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive (firma autografa) **la carta di legittimazione di voto (la lettera intera, senza ritagliarla)** che ripone unitamente alla busta con l'indicazione votazione cantonale e quella con l'indicazione votazione federale, nella busta di trasmissione grigia per il voto per corrispondenza.

Le buste per il voto per corrispondenza devono giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 9 febbraio 2014** per essere considerate ai fini dello spoglio. Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per l'invio della busta.

---

### Voto al seggio elettorale

**L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto;** essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero verde 0800 00 15 00 oppure il sito [www.ti.ch/diritti-politici](http://www.ti.ch/diritti-politici)